



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROV.FM

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLE PREINSEGNE DIREZIONALI E RELATIVI IMPIANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT' ELPIDIO A MARE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Sant' Elpidio a Mare intende affidare in concessione la gestione delle c.d. preinsegne direzionali, come definite dall'art. 47, comma 2, del DPR 495/92 e come disciplinate dagli artt. 78 e 136 del medesimo decreto, nonché dal Regolamento comunale degli impianti pubblicitari
(Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 16 aprile 2003 così come modificato dalla Delibera n. 34 del 19/12/2011).
2. La gestione di cui sopra comprende anche la fornitura, l'installazione e la manutenzione degli impianti porta preinsegne e delle preinsegne.
3. Per quanto riguarda gli impianti porta preinsegne, il concessionario dovrà provvedere, previa redazione del progetto di cui subito sotto alla integrale sostituzione dei vecchi impianti e all' installazione di nuovi con manufatti aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5.
4. Preliminarmente all'avvio della gestione, la ditta dovrà elaborare e produrre al Comune, a propria cura e spese, la progettazione relativa al posizionamento degli impianti sul territorio comunale. Tali impianti, le cui caratteristiche sono dettate dall' art. 6 del presente capitolato, dovranno contenere al massimo 6 (sei) preinsegne bifacciali. Il progetto di cui sopra dovrà essere formalmente approvata dal competente ufficio comunale.
5. Tutti gli impianti dovranno essere installati su suolo pubblico, nelle posizioni indicate nel progetto approvato di cui al precedente comma.

ART. 2 - CONSISTENZA E UBICAZIONE

1. Attualmente nell' intero territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare sono collocate circa 350 preinsegne di dimensioni pari a cm. 125 x 25.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E AMMONTARE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto), con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione.
2. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.
3. L'importo dei ricavi per il concessionario è stimato pari, al netto dell'IVA ad euro 420.000,00 per l'intero periodo della concessione, calcolato su n. 350 preinsegne installabili moltiplicate per il corrispettivo massimo previsto a carico dell'utenza e per gli anni di durata del contratto (€ 150,00 x preinsegna x n. 8 anni). I ricavi effettivi della gestione risulteranno

dall'offerta economica dell'aggiudicatario per il numero di impianti e preinsegne effettivamente installate e gestite secondo le richieste degli operatori privati.

4. Gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza sono pari ad € 1.000,00

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE – CONDIZIONI ECONOMICHE E ONERI ULTERIORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il canone base di concessione da riconoscere al Comune da parte del concessionario è stabilito in € 20,00 (euroventi/00), IVA esclusa, per ciascuna preinsegna monofacciale e per ciascun anno di vigenza del contratto.
2. Il detto canone sarà soggetto ad offerta di rialzo in sede di procedura selettiva. Pertanto il canone di concessione effettivo per ciascuna preinsegna monofacciale e per ciascun anno risulterà dalla detta offerta.
3. Il canone da riconoscere al Comune deve essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previa presentazione al Comune, esclusivamente in via informatica, entro il 1 dicembre di ogni anno, del rendiconto di tutte le preinsegne gestite in corso d'anno e relativi contratti con indicazione delle condizioni economiche applicate all'utenza.
4. L'ufficio comunale competente provvede alla verifica del detto rendiconto e alla relativa approvazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione del suddetto rendiconto, il concessionario dovrà provvedere al versamento al Comune del canone dovuto.
5. Il canone annuale, offerto in sede di gara, è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di gestione, sulla base dell'indice ISTAT-FOI.
6. Con riferimento all'anno nel corso del quale è assegnata la concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 (trecentosessantacinque) e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del verbale di consegna e fino al 31 dicembre (compreso). Nell'anno di scadenza della concessione l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 (trecentosessantacinque) e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal 1 gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza (compreso).
7. Il mancato rispetto del termine di pagamento del canone di cui sopra comporterà la corresponsione di interessi di mora, per ogni giorno di ritardo nel pagamento, commisurati al tasso legale annuo maggiorato del 3% (tre per cento).
8. L'azienda aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13.08.201, n. 136, e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.
9. Allo stesso modo si procederà, in caso di gravi e sistematiche discordanze tra il rendiconto presentato dal concessionario ai fini del calcolo del canone suddetto e quanto accertato dagli uffici comunali. Il Comune, previa contestazione della circostanza, procederà alla risoluzione del contratto, la quale interverrà trascorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione degli uffici comunali da parte del concessionario, senza che pervengano valide giustificazioni.
10. E' comunque dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità, nella misura e con le modalità di cui all'art. 12 del D.Lgs 507/93 e s.m.i. e di cui ai regolamenti comunali.
11. Anche in caso di mancato regolare versamento della detta imposta, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione.
12. In tutti i predetti casi gli impianti installati rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, senza diritto ad alcun indennizzo per il concessionario.
13. Qualora il pagamento del canone non avvenga comunque entro tre mesi dal termine sopra indicato il contratto si intenderà risolto di diritto.

14. Oltre al canone suddetto, l'aggiudicatario in sede di gara sarà chiamato a presentare un'offerta con riguardo al corrispettivo praticato alle ditte per ogni singola preinsegna monofacciale, variabile tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 150,00 per anno;
15. In corso di esecuzione del contratto, in caso di richieste per un singolo impianto superiori al numero massimo di preinsegne installabili, il concessionario dovrà comunque preferire l'inserimento del maggior numero di ditte possibili, senza consentire l'installazione di più preinsegne relative alla medesima attività.
16. Con la partecipazione alla gara il concessionario si obbliga a fornire al Comune, entro due mesi dalla stipula del contratto, un software applicativo gestionale che consenta l'implementazione di un censimento di tutti gli impianti pubblicitari (fissi e temporanei) ovvero che offra:
 - la georeferenziazione dell'impianto;
 - scheda dell'impianto recante tutti i dati utili all'individuazione dello stesso (dimensioni, tipologia, ubicazione e categoria zona, stato di conservazione, illuminazione, fotografia ecc.) in correlazione con i dati amministrativi in possesso dell'ufficio competente in materia di pubblicità (vigenza autorizzazioni, nulla osta, il messaggio pubblicitario contenuto ecc.);
 - trasmissione diretta dei flussi di gestione degli impianti;
 - rilascio di QR code per ogni impianto pubblicitario fisso o temporaneo
 - aggiornamento del software

ART. 5 – PROGETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE PREINSEGNE

1. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla dismissione di tutti gli impianti esistenti di "pre-insegne direzionali" presenti sul territorio comunale e, prima di procedere all'avvio della gestione delle preinsegne, è tenuto a presentare al Comune un progetto complessivo per l'individuazione delle postazioni relative alle nuove installazioni e per il coordinamento della fase di dismissione garantendo la continuità temporale dell'esposizione delle preinsegne pubblicitarie esistenti in tutto il territorio comunale.
2. Il detto progetto dovrà essere prodotto al Comune in due copie in formato cartaceo ed una in formato digitale.
3. Il progetto dovrà prevedere il numero, la localizzazione e la distribuzione degli impianti sul territorio, con l'esatta indicazione planimetrica del luogo dove si vuole installare ciascun impianto, in relazione alle distanze regolamentari rispetto alle intersezioni e rotatorie e alla segnaletica stradale e pubblicitaria esistente e già regolarmente autorizzata.
4. Il progetto dovrà essere corredato di apposita relazione illustrativa, contenente tra l'altro ogni informazione relativa alle modalità di installazione degli impianti, nonché la richiesta e la giustificazione di eventuali deroghe alle distanze regolamentari nei limiti e con le modalità previste dal medesimo regolamento all'art. 24 - Preinsegne – del Regolamento Comunale.
5. Inoltre il progetto dovrà essere corredato delle necessarie planimetrie per zone, nonché di fotomontaggi, rendering e ogni altra documentazione necessaria che consenta di valutare le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e funzionali degli impianti, che peraltro dovranno avere le caratteristiche di qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica sotto indicate.
6. Il progetto, oltre che conforme al presente capitolato speciale, dovrà tenere conto dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con particolare riferimento a quelli contenuti nel codice della strada e relativo regolamento, nonché nel regolamento comunale degli impianti pubblicitari.
7. Il progetto, a seguito di valutazione dei competenti uffici comunali, che potranno richiedere le necessarie modifiche e correzioni, che il concessionario è tenuto ad apportare al medesimo progetto, dovrà essere formalmente autorizzato dall'Area competente del Comune, anche ai sensi del Capo VI del regolamento comunale degli impianti pubblicitari, previa acquisizione dei necessari pareri e nulla osta degli uffici interni ed esterni competenti in materia e/o degli enti proprietari delle strade, se diversi dal Comune di Sant'Elpidio a Mare.

8. Il concessionario dovrà altresì provvedere all'aggiornamento annuale del suddetto progetto, con l'inserimento in particolare degli impianti effettivamente installati, distinti da quelli semplicemente autorizzati e con l'indicazione di ogni variazione o integrazione.

ART. 6 – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

1. Struttura:

Ogni singolo impianto è costituito da uno o due pali di sostegno, realizzati con profilo tubolare in estruso di alluminio (alluminio 6060 – UNI3569), tondo, con un diametro di 80 mm., spessore 2 mm. ed altezza massima del supporto di mm. 3500. Il colore dei pali sarà in grigio scuro o “canna di fucile”. Alle estremità, i pali sono completati da un tappo di chiusura, realizzato in materiale plastico poliammide rinforzato di colore nero.

2. Ancoraggio al suolo della struttura:

I pali di sostegno delle preinsegne dovranno essere fissati esclusivamente a terra. L'ancoraggio al suolo, ottenuto anche mediante la costruzione di plinti in cls opportunamente dimensionati, dovrà prevedere un sistema di fondazione “maschio–femmina” a sistema antirotazione, che consenta l'eventuale rimozione della struttura senza demolire la pavimentazione. La ditta aggiudicataria dovrà verificare a proprio carico l'eventuale presenza di sottoservizi superficiali per evitare danneggiamenti. L'eventuale ripristino della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito a regola d'arte e con la massima cura.

3. Preinsegna:

I pannelli per la presegnaletica direzionale sono costituiti da tabelle in alluminio presso formato, aventi tutte le caratteristiche previste nel DPR 495 del 16.12.1992 (regolamento di attuazione del Codice della strada), nonché nel regolamento comunale e loro s.m.i. Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni.

4. Cimasa e targhetta di identificazione:

Sopra gli spazi segnaletici dovrà essere installato un pannello di colore bianco con il nome e lo stemma del Comune, da approvarsi da parte degli uffici del Comune. Le dimensioni sono di 125x150 mm.

Dovrà essere collocata altresì su ciascun impianto una targhetta, piccola e facilmente amovibile, indicante il concessionario ed il numero identificativo dell'impianto, che dovrà essere riportato nel progetto di cui ai superiori articoli, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dagli uffici comunali.

Inoltre, dovrà essere applicato su ogni impianto il codice a barre bidimensionale c.d. *QR Code*, ove siano memorizzate le notizie relative a quell'impianto pubblicitario, comprese le informazioni di tipo amministrativo.

5. Particolari di fissaggio:

Tutti gli elementi di fissaggio, staffe, plance, collari, ecc., debbono essere in alluminio o in acciaio zincato a garanzia di resistenza alla corrosione.

ART. 7 – INSTALLAZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI

1. La ditta concessionaria dovrà, a proprie cure e spese, provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di che trattasi.
2. Gli impianti da fornire e mettere in opera saranno completamente nuovi e dovranno avere le dimensioni e caratteristiche sopra indicate.
3. I nuovi impianti dovranno sostituire tutti quelli eventualmente già esistenti nelle postazioni autorizzate a seguito della presentazione del progetto di cui agli articoli precedenti, al fine di garantire l'uniformità estetica in tutto il territorio comunale.
4. Gli stessi impianti devono essere forniti e installati tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
5. L'eventuale collaudo degli impianti sarà a carico esclusivo della ditta appaltatrice.
6. Il Comune può disporre in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il trasferimento di uno o più impianti per modificazioni dell'assetto viario, sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica o per qualsiasi altro motivo di interesse pubblico. L'aggiudicataria dovrà provvedere al trasferimento a proprie spese entro 15 giorni dal

ricevimento della comunicazione del Comune. In caso di semplice trasferimento dell'impianto, il canone dovuto al Comune non subirà alcuna variazione. In caso di inottemperanza, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 10,00 per ogni impianto fino a trasferimento avvenuto. Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, in caso di reiterata inottemperanza agli obblighi suddetti.

ART. 8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto in concessione, sia sotto il profilo statico, che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti e/o delle preinsegne.
2. In caso di guasti o danneggiamenti, anche a seguito di atti vandalici imputabili a terzi o dovuti a forza maggiore, che abbiano reso inefficiente o indecoroso l'impianto, il concessionario dovrà procedere alla tempestiva riparazione e, se del caso, alla sostituzione dello stesso.
3. Qualora il concessionario, previo invito del Comune, non dovesse provvedere al ripristino dell'impianto danneggiato, entro il termine che verrà di volta in volta assegnato, sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, in caso di reiterata inottemperanza agli obblighi suddetti.

ART. 9 – IMPIANTI E PREINSEGNE ESISTENTI – RIMOZIONE

1. Gli impianti per preinsegne e le preinsegne esistenti sul territorio comunale dovranno essere rimosse dalla ditta aggiudicataria della gara, con riconsegna dell'intero materiale rimosso.
2. In caso di inottemperanza, provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese sostenute all'aggiudicatario.
3. L'amministrazione Comunale, in fase di rimozione e dismissione degli impianti esistenti a cura della Ditta aggiudicatrice, s' impegna ad emettere gli atti necessari per la rimozione degli impianti installati abusivamente sul territorio comunale e, comunque, di quelli non più utilizzati e non a norma con le vigenti disposizioni impartite dal Codice della strada e dal regolamento Comunale di pubblicità.

ART. 10 – PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Gli impianti che verranno forniti ed installati a cura e a spese del nuovo concessionario rimarranno, nella vigenza del presente affidamento, in proprietà e disponibilità del medesimo concessionario.
2. Alla scadenza della concessione, tutti gli impianti esistenti saranno acquisiti in proprietà al Comune di Sant' Elpidio a Mare, in perfetto stato di conservazione e di efficienza, da verificare in contraddittorio e con stesura di apposito verbale, senza alcun indennizzo o altro onere a carico del Comune.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è prevista nella misura del 10% dei ricavi stimati in sede di bando per il concessionario per la gestione del servizio per tutta la durata del contratto.
2. La detta cauzione dovrà essere prodotta dal concessionario mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da presentarsi all'atto della stipula del contratto, con le caratteristiche di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'istituto garante deve espressamente dichiarare che:
 - la garanzia è estesa agli interessi moratori e alle penali contrattuali previste in caso di ritardato adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 3 (canone di concessione), 6 (trasferimento impianti) e 7 (manutenzione e sostituzione impianti);

- la garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - la fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta scritta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ente.
4. La garanzia dovrà prevedere la sua incondizionata efficacia fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, al termine della concessione, previa verifica dell'integrità ed efficienza degli impianti e previo accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.
 5. La suddetta cauzione copre il mancato adempimento di tutte le obbligazioni assunte e previste in capo al concessionario, il risarcimento dei danni conseguenti, compreso il ristoro degli oneri che il Comune dovesse eventualmente sostenere per il nuovo affidamento del servizio in caso di risoluzione del contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere.
2. Il concessionario si impegna a contrarre e a produrre copia al Comune, per tutta la durata della concessione, di polizza di responsabilità civile terzi, con primaria società di assicurazione, con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per danni a persone e cose.
3. Nel caso in cui il concessionario abbia già stipulato idonea copertura assicurativa per la propria complessiva attività, il relativo contratto dovrà essere integrato con un'appendice specifica relativa al presente affidamento, con adeguamento della durata e della copertura in coerenza con quanto sopra previsto.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese ed oneri tributari inerenti la stipulazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

ART. 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti della ditta appaltatrice e per grave inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattuali.
2. Nei casi di cui al precedente comma e per quanto non previsto espressamente dai precedenti articoli, il Comune provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, al concessionario termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto e comunque assegnando un termine non superiore a 30 giorni per presentare le sue osservazioni. Scaduto il termine stabilito senza che il concessionario abbia ottemperato o contro-dedotto ovvero qualora le controdeduzioni non siano state accolte, il Comune procederà alla risoluzione del contratto mediante semplice denuncia scritta al concessionario.
3. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento, il Comune di Sant' Elpidio a Mare procede all'incameramento della garanzia fideiussoria, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori maggiori danni.
4. Il Comune si riserva in tal caso la facoltà di interpellare le ditte che seguono nella graduatoria formata in sede di affidamento.
5. Il Comune di Sant' Elpidio a Mare nei casi suddetti acquisirà in ogni caso a titolo gratuito gli impianti già installati dal concessionario, senza alcun indennizzo a favore dello stesso.
6. Il Comune potrà recedere in qualsiasi tempo dal contratto e revocare la concessione per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico che non consentano alcuna dilazione.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione, anche parziale, della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti, con acquisizione in proprietà degli impianti in capo al Comune concedente.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo della regolarità degli impianti e del servizio gestito a mezzo dei propri uffici, i quali potranno anche accedere ai locali del concessionario per le necessarie verifiche e impartire allo stesso le necessarie istruzioni.
2. Al fine della verifica dell'applicazione all'utenza dei corrispettivi offerti in sede di gara, il Comune potrà in qualsiasi tempo richiedere la produzione dei contratti stipulati con la detta utenza e della documentazione contabile correlata.

ART. 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. A tutti gli effetti del presente affidamento, il concessionario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Sant' Elpidio a Mare o altro soggetto pubblico nel territorio comunale.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI (privacy)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Agli effetti della suddetta normativa la Società assume la funzione di responsabile del trattamento. La Società s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal Contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
3. La Società dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall'Allegato B) di detto Decreto. A tal fine l'aggiudicataria dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D. Lgs. 196/2003) della Ditta.
4. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gara.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione sono devolute al Tribunale di Fermo. E' esclusa espressamente la competenza arbitrale.

Sant' Elpidio a Mare, 10 maggio 2016